

olly. 1

N° 1742 Div/9

VITTORIO EMANUELE TERZO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda avanzata il 23 agosto 1925, da alcuni interessati allo scopo di ottenere la costituzione di un consorzio per l'esecuzione dell'opere di bonifica di Arneo, classificate in I° categoria ed elencate al N° 174 della tabella annessa al T.U. della Legge sulle bonificazioni 30 dicembre 1923 n° 3256.

Ritenuto che gli atti preliminari alla costituzione dell'Ente furono pubblicati:

Che durante le pubblicazioni e precisamente il 14 maggio

1926 il sig. Carlo Schiavoni ed altri 36 firmatari rivolsero
reclamo al Ministero del LL.PP. allegando:

1) che nessuna ragione tecnica o di altro ordine giustifi-
ca l'estensione del Consorzio di Arneo non solo al territorio

di bonifica di Porto Columena che ricade nelle due provincie
di Lecce e di Taranto, ma anche ai comprensori delle bonifiche
del Chidro, e Burago che sono interamente in provincia di Ta-

2) che la prevista limitazione del comprensorio del

Consorzio di Arneo alla sola zona litoranea da Torre Burago
al confine orientale della provincia jonica per una profon-
dità di pochi chilometri è di grave pregiudizio al territorio di
Manduria, in quanto verrebbero esclusi i terreni posti a monte
che meglio potrebbero giovare delle acque della sorgente Chi-
gro, a scopo irriguo;

3) che con la proposta costituzione del consorzio di Ar-
neo resterebbero fuori del perimetro tanta parte del territo-
rio jonico mirabilmente adatto alle colture irrigue intensive
ed ora infestate da pozze e piccoli stagni, nei territori di
Manduria, di Maruggio e di Sava."

VISTE le controdeduzioni esposte dal Comm. Palmentola
in nome del Comitato promotore del consorzio di Arneo;

RITENUTO che col citato reclamo in sostanza si espone
che il comprensorio del costituendo Consorzio è in parte ecces-
sivo e in parte insufficiente, ritenendosi più opportuna la co-
stituzione di due distinti consorzi, ciascuno nell'ambito di
una delle due provincie di Taranto e di Lecce;

CONSIDERATO che il confine provinciale non può essere giustificazione sufficiente per la costituzione di due consorzi, soprattutto quando si consideri (e gli stessi reclamanti riconoscono) l'impossibilità di dividere il comprensorio della bonifica di Porto Colume na che ricade nelle due provincie;

CHE la presenza su un lungo tratto di litorale di numerose paludi di amofeligene e le condizioni del retroterra pressochè analoghe dal punto di vista dei sistemi intensivi di coltura, consiglia no di provvedere con unità di criteri e perciò con unico organismo al complesso problema del bonificamento;

CHE l'unicità del consorzio è poi consigliata dalla convenienza di evitare l'aumento non necessario delle spese generali e di amministrazione;

CONSIDERANDO che in quanto il comprensorio dell'Ente risulti insufficiente, nulla vieterà di modificarlo, a termini dell'art. 61 del T.U. 30 dicembre 1923 n. 3256, quando il progresso degli studi tecnici avranno permesso di stabilire con maggiore precisione i limiti del territorio da bonificare e interessato alla bonificazione;

CONSIDERATO che la preoccupazione di un accaparramento da parte delle terre basse delle acque della sorgente Chidro a scopo irriguo non ha in questa sede alcun fondamento, giacchè la delimitazione del consorzio non ha influenza alcuna sulla modalità di impiego delle acque, le quali potranno e dovranno essere condotte ad irrigare anche i terreni alti estranei al Consorzio, quando risulti che l'irrigazione dei medesimi sia più conveniente e più

redditizio:

CHE se all'irrigazione verrà il Consorzio provvedere, come opere complementari di bonifica, a termini dello art.9 del T.U. 30 dicembre 1923 n.3256, non potrà prescindere dal pubblicare a suo tempo il progetto e sarà in quella sede che le opposizioni circa l'utilizzazione delle acque del Chidro potranno essere presentate dagli interessati e vagliate dall'autorità governativa;

CONSIDERATO pertanto che il prodotto reclamo non può essere accolto;

VISTO il verbale dell'adunanza dei proprietari interessati tenutasi presso la R. Prefettura di Lecce il 15 Maggio 1926, dal quale risulta che la proposta di costituzione del Consorzio riportò la maggioranza dei voti degli intervenuti, i quali rappresentavano oltre un quarto del comprensorio della bonifica;

CHE perciò si verificano gli estremi previsti dall'art.73 del T.U. 30 dicembre 1923 n.3256, lettere a) e b).

SU proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART.1°)-E' respinta l'opposizione presentata dal sig. Carlo Schiavoni ed altri contro la costituzione del Consorzio

ART.2°)-E' costituito il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo in provincia di Lecce, sulla base dello elenco delle proprietà interessate e del tipo indicativo del perimetro della bonifica, che "visti" d'ordine Nostro del Ministro proponente fanno parte integrante del presente Decreto.

ART° 3°) La Deputazione provvisoria del nuovo Ente è composta dai signori:

Senatore Tamborrino Vincenzo = Sangiovanni Raffaele =
Cav.Maresca Aristodemo = Dott.Raffaele Pasanisi e
Conte Zecca di Leverano.

La deputazione così composta nominerà nel suo seno il proprio presidente.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S.Rossore il 14/4/1927 Anno V°

F° Vittorio Emanuele

" G.Giuriati

Registrato alla Corte dei Conti il 19 Maggio 1927 al reg.II
fol.142 = Firma illegibile.

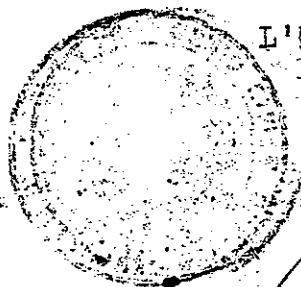
Per copia conforme

IL DIRETTORE GENERALE

F° Iandolo

Lecce, 27 Giugno 1927 Anno V°

Per copia di copia conforme



L'INGEGNERE DIRETTORE
DEL GENIO CIVILE